

## CONVENZIONE

### TRA

L' Azienda Ospedaliera Annunziata di Cosenza Partita Iva 01987250782 con sede legale in Via S Martino d'ora in poi denominata "soggetto ospitante", rappresentata dal Direttore Generale Dott. Achille Gentile in qualità di rappresentante Legale nato a Panettieri (CS) l' 11/03/1957

E

La Croce Rossa Italiana Codice Fiscale 01906810583 - Partita Iva 01019341005. con sede legale in via Toscana 12 di Roma - Sede operativa Comitato LOCALE di Cosenza con sede legale in via C/da Rocchi Via Settimo Rende rappresentata dal Presidente Antonio Schettini

### PREMESSO CHE

La Croce Rossa Italiana è regolamentata in base al proprio statuto approvato dal DPCM n 97 del 6 maggio 2005:

RICHIAMATO L'ART. 4 di detto statuto che recita testualmente:

#### Art. 4.' Preparazione del personale e dei soci attivi

1. Per l'attuazione dei compiti statuari la Croce Rossa Italiana provvede alla formazione, preparazione ed istruzione del personale e dei soci attivi di cui all'articolo 9, comma I. lettera b). anche mediante proprie scuole.
2. La Croce Rossa Italiana per la formazione e l'aggiornamento del proprio personale e dei soci attivi, può stipulare convenzioni con le Regioni, le strutture del Servizio sanitario nazionale, le università, altri enti pubblici o privati, fermo restando la possibilità della formazione attraverso gli ospedali militari o proprie scuole ordinate allo scopo specifico benefico.
3. Per la formazione delle infermiere, la Croce Rossa Italiana può stipulare convenzioni con le Regioni, fermo restando la possibilità della formazione attraverso gli ospedali militari o proprie scuole, ordinate allo scopo specifico. Il diploma di Infermiera volontaria della Croce Rossa Italiana è valido nell'ambito dei servizi resi nell' assolvimento dei compiti propri dall'istituzione e per le forze armate e consente inoltre l'accesso, nel possesso dei requisiti richiesti e nel rispetto dell'ordinamento universitario, al secondo anno delle scuole delle infermiere professionali o livello equipollente nell'ambito dei corsi di laureti in scienze infermieristiche.

RICHIAMATO l'art. 9 di detto Statuto che recita testualmente:

#### Art. 9. Categorie di soci

- 1) i soci della Croce Rossa Italiana si distinguono in:

A) soci ordinari: coloro che manifestando adesione ai principi fondamentali di Croce Rossa ed al presente statuto, versano la quota sociale annuale.

b) soci attivi: coloro i quali si impegnano a svolgere gratuitamente, nell'organizzazione con carattere continuativo, conformemente ai regolamenti interni<sup>1</sup>, componente un'attività in favore della Croce Rossa Italiana, oltre al versamento annuale:

c) soci benemeriti: persone fisiche o giuridiche che si siano distinte per particolari prestazioni o elargizioni in favore della Croce Rossa Italiana;

d) soci onorari: persone fisiche o giuridiche che si siano distinte per eccezionali meriti in campo socio-sanitario o umanitario.

2) Rientrano nella categoria di soci attivi già appartenenti ai seguenti organismi volontaristici della Croce Rossa Italiana, purché in regola con il versamento delle quote associative:

- 1) Corpo militare;
- 2) Corpo infermiere volontarie;
- 3) Volontari del soccorso;
- 4) Comitato nazionale femminile;
- 5) Pionieri;
- 6) Donatori di sangue.

VISTI il Regio decreto n° 918 del 12 maggio 1942 e successive modifiche D.lgs 66/2010 e il DPR 90/2010, che regolamenta il Corpo delle Infermiere Volontarie della CRI

VISTA la Legge n° 108 del 3 Agosto 2009 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale serie generale n° 181 del 6 Agosto 2009;

VISTA la nota del Direttore Generale della Croce Rossa Italiana del 30.09.2004 con la quale viene proposto un nuovo piano di studi per le Infermiere Volontarie della CRI adeguato alle esigenze della collettività.

ESAMINATO programma dei Corsi, il profilo, i requisiti di accesso, gli esami ed il codice deontologico



**APPROVATA** la disciplina del corso biennale di formazione dell' Infermiera Volontaria di Croce  
 . Rossa (D.M. della Salute e della Difesa 9/1 1/2010 - G.U.della R.I. **parte generale n° 9** del 13/01/2011)

**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:**

le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

**Art. 1**

1 L'Azienda Ospedaliera Annunziata di Cosenza, accetta le Allieve infermiere Volontarie della Croce Rossa Italiana afferenti ai Comitato Provinciale CRI di Cosenza, per lo svolgimento del tirocinio di 450 ore per il primo anno e 600 ore per il secondo anno di Corso, presso le seguenti Strutture dell'Azienda:

1 anno: MEDICINA - CHIRURGIA GENERALE - PEDIATRIA - RIABILITAZIONE - GERIATRIA - AMBULATORI CHIRURGICI - ONCOLOGIA

Il anno: SALA OPERATORIA - CARDIOLOGIA UTIC - TERAPIA SUBITENSIVA - OSTETRICIA - GINECOLOGIA - SALA PARTO - NEUROCHIRURGIA - DIABETOLOGIA - EMATOLOGIA - SALE PRELIEVI - NEFROLOGIA E DIALISI - RIANIMAZIONE- OTORINO - ORTOPEDIA - TRAUMATOLOGIA -MALATTIE INFETTIVE -MEDICINA D'URGENZA - PRONTO SOCCORSO

**Art. 2**

L'Azienda Ospedaliera per la presente Convenzione affida ai Tutor (Coordinatori Infermieristici delle Strutture interessate) la supervisione e la valutazione delle conoscenze e capacità acquisite dalle allieve nonché la certificazione della loro presenza.

**Art. 3**

Il numero delle Allieve ed il loro accesso al tirocinio sono subordinate alle esigenze di servizio in accordo con i Coordinatori Infermieristici.

Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento la tirocinante è tenuta a:

- Svolgere le attività previste dal regolamento del Corso per Infermiera Volontaria;
- Rispettare le norme aziendali nonché quelle in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro e sulla privacy.
- Mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenza di fatti o cose acquisiti durante svolgimento del tirocinio;
- Mantenere un comportamento consono all'ambiente ed improntato a cortesia, correttezza e professionalità;

Art. 4

Le attività connesse al presente atto non comporteranno alcun impegno di spese da parte della struttura ospitante;

Art. 5

La Croce Rossa Italiana - Comitato Locale di Cosenza ha già provveduto ad iscrivere tutte le Allie tirocinanti all'Istituto contro gli infortuni (INAIL - ROMA), nonché per responsabilità civili contro terzi presso la Compagnia assicuratrice INA ASSITALIA-ROMA:

Art. 6

La presente convenzione entra in vigore dalla data di sottoscrizione e ha durata biennale, e potrà essere rinnovata previo accordo tra le parti.

Le parti potranno comunque recedere dalla convenzione in qualsiasi momento dando un preavviso di almeno tre mesi, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno;

Art. 7

L'Azienda Ospedaliera di Cosenza può sospendere dal tirocinio l'Allieva per colpe anche lievi mediante comunicazione alla Croce Rossa Italiana - Comitato Locale di Cosenza.

L'Azienda Ospedaliera si riserva di interrompere a suo insindacabile giudizio la Convenzione qualora venissero rilevate gravi colpe nel comportamento delle Allieve;

Art. 8

I rapporti che la Croce Rossa Italiana - Comitato Provinciale di Cosenza intrattiene con le Allieve ai sensi della presente convenzione non costituiscono rapporti di lavoro.

Art. 9

Per ogni controversia che dovesse sorgere, tra la Croce Rossa Italiana - Comitato Locale Cosenza l'Azienda Ospedaliera, il Foro competente sarà quello del Tribunale di Cosenza.

Art. 10

La presente Convenzione sarà registrata a tassa fissa, in caso d'uso, ai sensi degli articoli 5 e 39 del DPR n. 131 del 26 aprile 1986 a cura e spese della parte richiedente.

Per la Croce Rossa Italiana  
Comitato di Cosenza  
Il Presidente  
Dott. Antonio Schettini

Per l'Azienda Ospedaliera di Cosenza  
Il Direttore Generale  
Dott. Achille Gentile